

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

89/654/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) 1

89/655/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) 13

89/656/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) 18

89/657/CEE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 1989, che stabilisce un programma d'azione volto a promuovere l'innovazione nel settore della formazione professionale in conseguenza del mutamento tecnologico nella Comunità europea (Eurotecnet) 29

89/658/CEE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 1989, concernente l'ulteriore sviluppo del sistema Handynet nell'ambito del programma Helios 35

2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 1989

relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

(89/654/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾, presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

considerando che la comunicazione della Commissione circa il suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e

della salute sul luogo di lavoro ⁽⁴⁾ prevede l'adozione di una direttiva volta a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 dicembre 1987 concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro ⁽⁵⁾, ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentargli a breve termine prescrizioni minime riguardo alla sistemazione del luogo di lavoro;

considerando che il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un maggior livello di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁶⁾; che di conseguenza le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano pienamente al settore dei luoghi di lavoro, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno;

considerando che, a norma della decisione 74/325/CEE ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, la

⁽¹⁾ GU n. C 141 del 30. 5. 1988, pag. 6;

GU n. C 115 dell'8. 5. 1989, pag. 34 e

GU n. C 284 del 10. 11. 1989, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 326 del 19. 12. 1988, pag. 123 e

GU n. C 256 del 9. 10. 1988, pag. 51.

⁽³⁾ GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15.

Commissione consulta il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, ai fini dell'elaborazione di proposte in questo settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva, che è la prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, stabilisce precisazioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 2.

2. La presente direttiva non si applica:

- a) ai mezzi di trasporto utilizzati fuori dell'impresa e/o dello stabilimento, nonché ai luoghi di lavoro all'interno dei mezzi di trasporto;
- b) ai cantieri temporanei o mobili;
- c) alle industrie estrattive;
- d) ai pescherecci;
- e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di un'impresa agricola o forestale, ma situati fuori dell'area edificata dell'impresa.

3. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

Articolo 2

Definizione

Ai sensi della presente direttiva, s'intendono per luogo di lavoro i luoghi destinati a contenere posti di lavoro ubicati all'interno degli edifici dell'impresa e/o dello stabilimento, compresi ogni altro luogo nell'area dell'impresa e/o dello stabilimento accessibile al lavoratore nell'ambito del suo lavoro.

SEZIONE II

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Articolo 3

Luoghi di lavoro utilizzati per la prima volta

I luoghi di lavoro utilizzati per la prima volta successivamente al 31 dicembre 1992 devono soddisfare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato I.

Articolo 4

Luoghi di lavoro già utilizzati

I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono soddisfare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato II, al massimo tre anni dopo tale data.

Tuttavia, per quanto concerne la Repubblica portoghese, i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 devono soddisfare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato II al massimo quattro anni dopo tale data.

Articolo 5

Modifiche dei luoghi di lavoro

Qualora ai luoghi di lavoro vengano apportate, successivamente al 31 dicembre 1992, modifiche, ampliamenti e/o trasformazioni, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché tali modifiche, ampliamenti e/o trasformazioni siano conformi alle corrispondenti prescrizioni minime di cui all'allegato I.

Articolo 6

Obbligazioni generali

Per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve provvedere:

- a che le vie di circolazione che conducono a uscite e uscite d'emergenza, nonché le uscite e uscite d'emergenza stesse siano sgombre, in modo da poter essere utilizzate in ogni momento;
- alla manutenzione tecnica dei luoghi di lavoro e degli impianti e dispositivi, segnatamente quelli di cui agli allegati I e II, nonché all'eliminazione, quanto più rapida possibile, dei difetti rilevati che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- alla regolare pulizia dei luoghi di lavoro e degli impianti e dispositivi, segnatamente quelli di cui all'allegato I, punto 6 e all'allegato II, punto 6, onde assicurare condizioni di igiene adeguate;
- alla regolare manutenzione e al controllo del funzionamento degli impianti e dispositivi di sicurezza, in particolare quelli di cui agli allegati I e II, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli.

Articolo 7

Informazione dei lavoratori

Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti sono informati di tutte le misure da prendere per quanto concerne la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

*Articolo 8***Consultazione e partecipazione dei lavoratori**

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti si svolge conformemente all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE per tutte le materie disciplinate dalla presente direttiva, compresi i suoi allegati.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI VARIE

*Articolo 9***Adattamento degli allegati**

Gli adattamenti di carattere prettamente tecnico degli allegati, in funzione:

- dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, relative alla progettazione, alla fabbricazione o alla costruzione di componenti di luoghi di lavoro, e/o
- del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo dei luoghi di lavoro,

sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

*Articolo 10***Disposizioni finali**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per

conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia, per la Repubblica ellenica, la data applicabile è il 31 dicembre 1994.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che hanno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione quinquennale sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale ed il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.

4. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della presente direttiva, tenendo conto dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. SOISSON

ALLEGATO I

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I LUOGHI DI LAVORO UTILIZZATI PER LA PRIMA VOLTA, DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA DIRETTIVA**1. Osservazione preliminare**

Gli obblighi previsti nel presente allegato sono di applicazione ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività, le circostanze o un rischio.

2. Stabilità e solidità

Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego.

3. Impianto elettrico

L'impianto elettrico deve essere concepito e realizzato in modo da non costituire un pericolo d'incendio ed esplosione e far sì che le persone siano protette in modo adeguato dai rischi di infortunio che possono essere causati da contatti diretti o indiretti.

La concezione, la realizzazione e la scelta del materiale e dei dispositivi di protezione devono tener conto della tensione, dei condizionamenti esterni e della competenza delle persone aventi accesso a parti dell'impianto.

4. Vie e uscite di emergenza

4.1. Le vie e uscite di emergenza devono rimanere sgombre e sboccare il più rapidamente possibile all'aperto o in una zona di sicurezza.

4.2. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.

4.3. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e uscite d'emergenza dipendono dall'uso, dall'attrezzatura e dalle dimensioni dei luoghi di lavoro, nonché dal numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.

4.4. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.

Le porte di emergenza non devono essere chiuse, in modo da poter essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.

Le porte scorrevoli e le porte a bussola che costituiscono specificamente porte d'emergenza sono vietate.

4.5. Le vie e uscite specifiche di emergenza devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle norme nazionali che hanno recepito la direttiva 77/576/CEE (1).

Detta segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.

4.6. Le porte d'emergenza non devono essere chiuse a chiave. Le vie e uscite d'emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti, in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.

4.7. Le vie e uscite d'emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente nei casi di guasto dell'impianto elettrico.

5. Rilevazione e lotta antincendio

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.

(1) GU n. L 229 del 7. 9. 1977, pag. 12.

- 5.2. I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle regole nazionali che hanno recepito la direttiva 77/576/CEE.
Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.
6. **Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi**
- 6.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente.
Se viene utilizzato un impianto d'aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante.
Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò sia necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
- 6.2. Se impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica sono utilizzati, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiose.
Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.
7. **Temperatura dei locali**
- 7.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
- 7.2. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.
- 7.3. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono permettere di evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
8. **Illuminazione naturale e artificiale dei locali**
- 8.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- 8.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.
- 8.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
9. **Pavimenti, muri, soffitti e tetti dei locali**
- 9.1. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; devono essere fissi, stabili e antisdrucchiolevoli.
I luoghi di lavoro in cui sono installati posti di lavoro devono essere provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori.
- 9.2. Le superfici dei pavimenti, dei muri e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate d'igiene.
- 9.3. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti né essere feriti qualora esse vadano in frantumi.
- 9.4. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettano di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.

10. Finestre e lucernari dei locali

- 10.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti, essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.
- 10.2. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro, nonché per i lavoratori presenti nell'edificio e intorno ad esso.

11. Porte e portoni

- 11.1. La posizione, il numero, i materiali di realizzazione e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali o degli spazi.
- 11.2. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.
- 11.3. Le porte e i portoni a battente devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
- 11.4. Se le superfici trasparenti o traslucide di porte e portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, dette superfici devono essere protette contro lo sfondamento.
- 11.5. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide e di cadere.
- 11.6. Le porte e i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
- 11.7. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata.
Esse devono poter essere aperte ad ogni momento dall'interno senza aiuto speciale.
Quando i luoghi di lavoro sono occupati, le porte devono poter essere aperte.
- 11.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile e essere sgombre in permanenza.
- 11.9. Le porte e i portoni meccanici devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori.
Essi debbono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperte anche manualmente, salvo che si aprano automaticamente in caso di mancanza di corrente.

12. Vie di circolazione — zone di pericolo

- 12.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
- 12.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone e/o merci dovrà basarsi sul numero potenziale di utenti e sul tipo di impresa.
Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
- 12.3. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
- 12.4. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
- 12.5. Se i luoghi di lavoro comportano zone a rischio in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi dovranno essere dotati, nella misura del possibile, di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone a rischio.
Le zone a rischio devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.

13. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili

Le scale e i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza.

Essi devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza.

Essi devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.

14. Banchine e rampe di carico

14.1. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.

14.2. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita.

Ove sia tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano una certa lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.

14.3. Le rampe di carico devono offrire, per quanto possibile, una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere.

15. Dimensioni e volume d'aria nei locali, spazio per la libertà di movimento sul posto di lavoro

15.1. I locali di lavoro devono avere una superficie, un'altezza e un volume d'aria tali da permettere ai lavoratori di eseguire il lavoro senza rischi per la sicurezza, la salute e il benessere.

15.2. Le dimensioni della superficie libera senza mobili del posto di lavoro devono essere calcolate in modo tale che il personale disponga di sufficiente libertà di movimento per le sue attività.

Se questo criterio non può essere rispettato per motivi propri al posto di lavoro, il lavoratore deve poter disporre nelle vicinanze del suo posto di lavoro di un altro spazio libero sufficiente.

16. Locali di riposo

16.1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività o del numero dei lavoratori, superiore ad un determinato limite, lo richiedano, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.

Questa disposizione non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrano equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.

16.2. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti e essere dotati di un numero di tavoli e di sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.

16.3. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

16.4. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esiga.

In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

17. Donne incinte e madri che allattano

Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa in condizioni appropriate.

18. Servizi sanitari**18.1. Spogliatoi e armadi per il vestiario**

18.1.1. Spogliatoi appropriati devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro speciali e non si possa loro chiedere, per ragioni di salute o di decenza, di cambiarsi in un altro locale.

Gli spogliatoi devono essere facilmente accessibili, avere una capacità sufficiente ed essere muniti di sedili.

- 18.1.2. Gli spogliatoi devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
Ove le circostanze lo richiedano (ad esempio, sostanze pericolose, umidità, sporcizia), gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
- 18.1.3. Spogliatoi separati o un'utilizzazione separata degli stessi devono essere previsti per gli uomini e per le donne.
- 18.1.4. Qualora gli spogliatoi non risultino necessari ai sensi del punto 8.1.1, ciascun lavoratore deve poter disporre di uno spazio per riporre i propri indumenti.
- 18.2. *Docce, lavabi*
- 18.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigano.
Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi.
- 18.2.2. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rassettersi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda.
- 18.2.3. Qualora le docce non risultino necessarie ai sensi del punto 18.2.1, primo comma, nelle vicinanze dei posti di lavoro devono essere collocati lavabi sufficienti ed appropriati con acqua corrente calda, se necessario.
Devono essere previsti lavabi separati per uomini e donne ovvero un'utilizzazione separata dei lavabi, qualora ciò sia necessario per motivi di decenza.
- 18.2.4. Benché siano locali separati, le docce o i lavabi e gli spogliatoi devono facilmente comunicare tra loro.
- 18.3. *Gabinetti e lavabi*
- I lavoratori devono disporre in prossimità dei loro posti di lavoro dei locali di riposo, degli spogliatoi, delle docce o lavabi di locali speciali dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi.
Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati o un'utilizzazione separata degli stessi.
19. **Locali adibiti al pronto soccorso**
- 19.1. Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta o la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso.
- 19.2. I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle regole nazionali che hanno recepito la direttiva 77/576/CEE.
- 19.3. Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.
20. **Lavoratori portatori di handicap**
- I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
Questo obbligo vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i lavatoi, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.
21. **Luoghi di lavoro esterni (disposizioni particolari)**
- 21.1. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro.

I punti 12, 13 e 14 sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa (vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi), alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.

Il punto 12 si applica per analogia ai luoghi di lavoro esterni.

- 21.2. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.
- 21.3. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi posti devono essere strutturati, per quanto possibile, in modo tale che i lavoratori:
- a) siano protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;
 - b) non siano esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi (ad esempio, gas, vapori, polveri);
 - c) possano abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possano essere soccorsi rapidamente;
 - d) non possano scivolare o cadere.

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I LUOGHI DI LAVORO GIÀ UTILIZZATI, DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA DIRETTIVA

1. Osservazioni preliminari

Gli obblighi previsti nel presente allegato sono di applicazione ogniqualvolta le caratteristiche del luogo di lavoro o dell'attività, le circostanze o un rischio lo richiedano.

2. Stabilità e solidità

Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro devono possedere strutture e solidità corrispondenti al loro tipo di utilizzazione.

3. Impianto elettrico

L'impianto elettrico non deve costituire un pericolo d'incendio o di esplosione; le persone devono essere protette in modo adeguato dai rischi di infortunio che possono essere causati da contatti diretti o indiretti.

L'impianto elettrico e i dispositivi di protezione devono tener conto della tensione, dei condizionamenti esterni e della competenza delle persone aventi accesso a parti dell'impianto.

4. Vie e uscite di emergenza

4.1. Le vie e uscite di emergenza devono restare sgombre e sboccare il più direttamente possibile all'aperto o in una zona di sicurezza.

4.2. In caso di pericolo, tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza per i lavoratori.

4.3. Le vie e uscite di emergenza devono essere in numero sufficiente.

4.4. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.

Le porte di emergenza non devono essere chiuse, in modo da poter essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.

Le porte scorrevoli e le porte a bussola che costituiscono specificamente porte di emergenza sono vietate.

4.5. Le vie e uscite specifiche di emergenza devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle regole nazionali che hanno recepito la direttiva 77/576/CEE.

Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati e deve essere durevole.

4.6. Le porte d'emergenza non devono essere chiuse a chiave. Le vie e uscite d'emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti, in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.

4.7. Le vie e uscite d'emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente nei casi di guasto all'impianto elettrico.

5. Rilevazione e lotta antincendio

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio e, se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.

5.2. I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili.

Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle regole nazionali che hanno recepito la direttiva 77/576/CEE.

Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.

6. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente.

Se viene utilizzato un impianto d'aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante.

Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò sia necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

7. Temperatura dei locali

7.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

7.2. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.

8. Illuminazione naturale e artificiale dei locali

8.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

8.2. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

9. Porte e portoni

9.1. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.

9.2. Le porte e i portoni a battente devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.

10. Zone di pericolo

Se i luoghi di lavoro comportano zone a rischio, in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati, nella misura del possibile, di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.

Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone a rischio.

Le zone a rischio devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.

11. Locali e posti di riposo

11.1. Quando la sicurezza o la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività o del numero dei lavoratori, superiore ad un determinato limite, lo richiedano, i lavoratori devono poter disporre di un locale o posto appropriato di riposo facilmente accessibile.

Questa disposizione non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrano equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.

11.2. I locali e posti di riposo devono essere dotati di tavoli e di sedili con schienale.

11.3. Nei locali e posti di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

12. Donne incinte e madri che allattano

Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa in condizioni appropriate.

13. Servizi sanitari**13.1. Spogliatoi e armadi per il vestiario**

13.1.1. Spogliatoi appropriati devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro speciali e non si possa loro chiedere, per ragioni di salute o di decenza, di cambiarsi in un altro locale.

Gli spogliatoi devono essere facilmente accessibili ed avere una capacità sufficiente.

13.1.2. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

Ove le circostanze lo richiedano (ad esempio, sostanze pericolose, umidità, sporcizia), gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.

13.1.3. Spogliatoi separati o un'utilizzazione separata degli stessi devono essere previsti per gli uomini e per le donne.

13.2. Docce, gabinetti e lavabi

13.2.1. I luoghi di lavoro devono essere strutturati in modo che i lavoratori dispongano nelle vicinanze:

- di docce, se la natura delle loro attività lo richiede;
- di locali speciali muniti di un numero sufficiente di gabinetti e lavabi.

13.2.2. Le docce ed i lavabi devono essere dotati di acqua corrente calda, se necessario.

13.2.3. Docce separate o un'utilizzazione separata delle stesse devono essere previste per gli uomini e per le donne.

Gabinetti separati o un'utilizzazione separata degli stessi devono essere previsti per gli uomini e per le donne.

14. Materiali di pronto soccorso

I locali di lavoro devono essere dotati di materiale di pronto soccorso.

Il materiale deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.

15. Lavoratori portatori di handicap

I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori portatori di handicap.

Questa disposizione si applica in particolare per le porte, le vie di comunicazione, le scale, le docce, i lavatoi, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.

16. Circolazione dei pedoni e dei veicoli

I luoghi di lavoro interni ed esterni devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro.

17. Luoghi di lavoro esterni (disposizioni particolari)

Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi posti devono essere strutturati, per quanto possibile, in modo tale che i lavoratori:

- a) siano protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;
- b) non siano esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi (ad esempio, gas, vapori, polveri);
- c) possano abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possano essere soccorsi rapidamente;
- d) non possano scivolare o cadere.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 1989

relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

(89/655/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾, presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

considerando che la comunicazione della Commissione circa il suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro ⁽⁴⁾ prevede l'adozione di una direttiva relativa all'utilizzazione delle attrezzature di lavoro sul luogo di lavoro;

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 dicembre 1987 concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro ⁽⁵⁾ ha preso atto dell'intenzione della Commissione di presentargli a breve termine prescrizioni minime concernenti l'organizzazione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;

considerando che il rispetto delle prescrizioni minime intese a garantire un maggiore livello di sicurezza e di salute durante l'utilizzazione di attrezzature di lavoro costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁶⁾; che di conseguenza le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano interamente al settore dell'utilizzazione da parte dei lavoratori di attrezzature di lavoro durante il lavoro, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno;

considerando che, a norma della direttiva 83/189/CEE ⁽⁷⁾, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica applicabile a macchine, apparecchi e impianti;

considerando che, a norma della decisione 74/325/CEE ⁽⁸⁾, modificata da ultimo dell'atto di adesione del 1985, la Commissione consulta il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, ai fini dell'elaborazione di proposte in questo settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva, che è la seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, fissa requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso, da parte dei lavoratori durante il lavoro, delle attrezzature di lavoro quali definiti all'articolo 2.

2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. C 114 del 30. 4. 1988, pag. 3,

GU n. C 106 del 26. 4. 1989, pag. 13 e

GU n. C 287 del 15. 11. 1989, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. C 326 del 19. 12. 1988, pag. 132 e

GU n. C 256 del 9. 10. 1989, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. C 318 del 12. 12. 1988, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per:

- a) attrezzature di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto usato durante il lavoro;
- b) uso di attrezzature di lavoro: qualsiasi operazione concernente l'uso di un'attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, ivi compresa la pulizia;
- c) zone pericolose: qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di un'attrezzatura di lavoro in cui la presenza di un lavoratore esposto costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona;
- d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
- e) operatore: il lavoratore o i lavoratori incaricato/i dell'uso di un'attrezzatura di lavoro.

SEZIONE II

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO*Articolo 3***Obblighi generali**

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso di dette attrezzature di lavoro.

All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro che prevede di utilizzare, il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche di lavoro ed i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esistenti nell'impresa e/o nello stabilimento, in particolare sul posto di lavoro, e/o i rischi che potrebbero aggiungersi a causa dell'utilizzazione di dette attrezzature di lavoro.

2. Qualora non sia possibile assicurare pienamente, in tal modo, la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende le misure adeguate per ridurre al minimo i rischi.

*Articolo 4***Norme concernenti le attrezzature di lavoro**

1. Fatto salvo l'articolo 3, il datore di lavoro deve procurarsi e/o usare:

- a) attrezzature di lavoro che, messe per la prima volta a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento dopo il 31 dicembre 1992, soddisfino:
 - i) le disposizioni di qualsiasi direttiva comunitaria applicabile nel settore in questione;
 - ii) i requisiti minimi previsti nell'allegato, sempreché nessun'altra direttiva comunitaria sia applicabile ovvero lo sia solo parzialmente;
- b) attrezzature di lavoro, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento alla data del 31 dicembre 1992, soddisfino, al più tardi quattro anni dopo tale data, i requisiti minimi previsti nell'allegato.

2. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro, durante il loro uso, siano mantenute, mediante una manutenzione adeguata, ad un livello tale da soddisfare, a seconda del caso, le disposizioni del paragrafo 1, lettera a) o b).

*Articolo 5***Attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico**

Allorché l'uso di una determinata attrezzatura di lavoro può presentare un rischio specifico per la sicurezza o la salute dei lavoratori, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori all'uopo incaricati;
- in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

*Articolo 6***Informazione dei lavoratori**

1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori dispongano di informazioni adeguate e, se del caso, di istruzioni per l'uso delle attrezzature di lavoro usate durante il lavoro.

2. Le informazioni e le istruzioni per l'uso devono contenere almeno le indicazioni dal punto di vista della sicurezza e della salute in ordine:

- alle condizioni di impiego delle attrezzature di lavoro;
- alle situazioni anormali prevedibili;
- alle conclusioni da trarre dall'esperienza acquisita, se del caso, nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro.

3. Le informazioni e, se del caso, le istruzioni per l'uso devono essere comprensibili per i lavoratori interessati.

*Articolo 7***Formazione dei lavoratori**

Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché:

- i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata, anche sugli eventuali rischi che tale uso comporta;
- i lavoratori di cui all'articolo 5, secondo trattino ricevano una formazione adeguata specifica.

*Articolo 8***Consultazione e partecipazione dei lavoratori**

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti si svolge conformemente all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE per tutte le materie disciplinate dalla presente direttiva, compreso il suo allegato.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI VARIE

*Articolo 9***Adattamento dell'allegato**

1. L'aggiunta nell'allegato di requisiti minimi supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche, menzionate nel punto 3 dell'allegato, è adottata dal Consiglio secondo la procedura prevista all'articolo 118 A del trattato.

2. Gli adeguamenti di carattere prettamente tecnico dell'allegato in funzione:

- dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, relative alle attrezzature di lavoro, e/o

- del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore della attrezzature di lavoro,

sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

*Articolo 10***Disposizioni finali**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che hanno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione quinquennale sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale, il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro.

4. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della presente direttiva, tenendo conto dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-P. SOISSON

ALLEGATO

PRESCRIZIONI MINIME DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA a), PUNTO ii) E LETTERA b)

1. Osservazione generale

Gli obblighi previsti nel presente allegato si applicano nel rispetto delle disposizioni della direttiva e allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.

2. Prescrizioni minime generali applicabili alle attrezzature di lavoro

2.1. I dispositivi di comando di un'attrezzatura di lavoro aventi un'incidenza sulla sicurezza devono essere chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati da una marcatura adatta.

I dispositivi di comando devono essere ubicati al di fuori delle zone pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di comando, e disposti in modo che la loro manovra non possa causare rischi supplementari. Essi non devono comportare rischi derivanti da una manovra accidentale.

Se necessario, dal posto di comando principale, l'operatore deve essere in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose. Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto deve essere preceduta automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.

I dispositivi di comando debbono essere sicuri. Eventuali guasti o danni ai dispositivi di comando non devono determinare una situazione di pericolo.

2.2. La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine.

Lo stesso vale:

- per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine,
- per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad esempio, velocità, pressione, ecc.),

salvo che questa rimessa in moto o modifica di velocità non presenti nessun pericolo per il lavoratore esposto.

La rimessa in moto o la modifica delle condizioni di funzionamento risultanti dalla normale sequenza di un ciclo automatico è esclusa da questa disposizione.

2.3. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di sicurezza.

Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta l'attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.

2.4. Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.

2.5. Un'attrezzatura di lavoro che presenti pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli.

Un'attrezzatura di lavoro che comporti pericoli dovuti ad emanazioni di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.

2.6. Qualora ciò risulti necessario ai fini della sicurezza o della salute dei lavoratori, le attrezzature di lavoro ed i loro elementi debbono essere resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi.

2.7. Nel caso in cui esistano rischi di spaccatura o di rottura di elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro, tali da provocare seri pericoli per la sicurezza o la salute dei lavoratori, devono essere prese le misure di protezione appropriate.

- 2.8. Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino le manovre pericolose prima di accedere alle zone in questione.

Le protezioni ed i sistemi protettivi:

- devono essere di costruzione robusta,
 - non devono provocare rischi supplementari,
 - non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
 - devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa,
 - non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro,
 - devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo.
- 2.9. Le zone ed i punti di lavoro o di manutenzione di un'attrezzatura di lavoro devono essere opportunamente illuminati in funzione dei lavori da effettuare.
- 2.10. Le parti di un'attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o molto bassa debbono, se si rivela opportuno, essere protette contro i rischi di contatti o di prossimità a danno dei lavoratori.
- 2.11. I dispositivi di allarme dell'attrezzatura di lavoro devono essere ben visibili e comprensibili senza possibilità di errore.
- 2.12. L'attrezzatura di lavoro non può essere utilizzata per operazioni e secondo condizioni per le quali non è adatta.
- 2.13. Le operazioni di manutenzione devono poter essere effettuate quando l'attrezzatura di lavoro è ferma. Se ciò non è possibile, misure di protezione appropriate devono poter essere prese per l'esecuzione di queste operazioni oppure esse devono poter essere effettuate al di fuori delle zone pericolose.
- Per ciascuna attrezzatura di lavoro per la quale sia fornito un libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto.
- 2.14. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere munita di dispositivi chiaramente identificabili che consentano di isolarla da ciascuna delle sue fonti di energia.
- La riapertura dell'alimentazione presuppone l'assenza di pericolo per i lavoratori interessati.
- 2.15. L'attrezzatura di lavoro deve recare gli avvertimenti e le segnalazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori.
- 2.16. Per effettuare le operazioni di produzione, di regolazione e di manutenzione delle attrezzature di lavoro, i lavoratori devono poter accedere in condizioni di sicurezza a tutte le zone interessate.
- 2.17. Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere adatte a proteggere i lavoratori contro i rischi d'incendio o di surriscaldamento dell'attrezzatura stessa, di emanazioni di gas, polveri, liquidi, vapori o altre sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.
- 2.18. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere adatte a prevenire i rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e di sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.
- 2.19. Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere adatte a proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica.

3. **Prescrizioni minime supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche**

di cui all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 1989

relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

(89/656/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾, presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

considerando che la comunicazione della Commissione circa il suo programma nel settore della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro ⁽⁴⁾ prevede l'adozione di una direttiva concernente l'uso di attrezzature di protezione individuale sul luogo di lavoro;

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 dicembre 1987 concernente la sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro ⁽⁵⁾, ha preso atto dell'intenzione della Commissione di sottoporli a breve termine prescrizioni minime concernenti l'organizzazione della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

considerando che il rispetto delle prescrizioni minime intese a garantire un maggior livello di sicurezza e di salute nell'uso delle attrezzature di protezione individuale costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che la presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁶⁾; che, di conseguenza, le disposizioni di quest'ultima direttiva si applicano interamente al settore dell'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno;

considerando che le misure di protezione collettiva devono essere prioritarie rispetto alle attrezzature di protezione individuale; che il datore di lavoro deve disporre dispositivi e misure di sicurezza;

considerando che le disposizioni della presente direttiva non possono comportare modifiche delle attrezzature di protezione individuale conformi alle direttive comunitarie relative alla loro progettazione e costruzione in materia di sicurezza e salute rispetto alle disposizioni di dette direttive;

considerando che è opportuno prevedere indicazioni su cui gli Stati membri possano basarsi per la fissazione delle norme generali per l'uso delle attrezzature di protezione individuali;

considerando che, a norma della decisione 74/325/CEE ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, la Commissione consulta il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, ai fini dell'elaborazione di proposte in questo settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva, che è la terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della diret-

⁽⁶⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15.

⁽¹⁾ GU n. C 161 del 20. 6. 1988, pag. 1,
GU n. C 115 dell' 8. 5. 1989, pag. 27 e
GU n. C 287 del 15. 11. 1989, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. C 12 del 16. 1. 1989, pag. 92 e
GU n. C 256 del 9. 10. 1989, pag. 61.

⁽³⁾ GU n. C 318 del 12. 12. 1988, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. C 28 del 3. 2. 1988, pag. 1.

tiva 89/391/CEE, fissa le prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro.

2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.

Articolo 2

Definizione

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per attrezzatura di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere portata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale obiettivo.

2. Sono esclusi dalla definizione di cui al paragrafo 1:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale dei militari, dei poliziotti e del personale dei servizi per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali;
- e) i materiali sportivi;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Articolo 3

Norma generale

Le attrezzature di protezione individuale devono essere impiegate quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente evitati da mezzi tecnici di protezione collettiva o da misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro.

SEZIONE II

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Articolo 4

Disposizioni generali

1. Un'attrezzatura di protezione individuale deve essere conforme alle relative disposizioni comunitarie concernenti la progettazione e costruzione in materia di sicurezza e sanità.

In ogni caso un'attrezzatura di protezione individuale deve:

- a) essere adeguata ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- b) rispondere alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c) tener conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattata, a seconda della necessità, all'utilizzatore.

2. In caso di rischi multipli che richiedano l'uso simultaneo di più attrezzature di protezione individuale, queste devono essere compatibili e mantenere la propria efficacia nei confronti del rischio o dei rischi corrispondenti.

3. Le condizioni in cui un'attrezzatura di protezione individuale deve essere usata, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, sono determinate in funzione della gravità del rischio, della frequenza dell'esposizione al rischio e delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore, nonché delle prestazioni dell'attrezzatura di protezione individuale.

4. Un'attrezzatura di protezione individuale è in linea di massima destinata ad un uso personale.

Qualora le circostanze richiedano l'uso di un'attrezzatura di protezione individuale da parte di più persone, devono essere prese misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario o igienico ai vari utilizzatori.

5. Debbono essere fornite e risultare disponibili nell'impresa e/o nello stabilimento informazioni adeguate su ogni attrezzatura di protezione individuale, necessarie all'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

6. Le attrezzature di protezione individuale debbono normalmente essere fornite a titolo gratuito dal datore di lavoro, il quale ne assicura il buon funzionamento e le condizioni igieniche mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

Gli Stati membri possono tuttavia prevedere, conformemente alle prassi nazionali, che i lavoratori siano invitati a contribuire alle spese di talune attrezzature di protezione individuale, qualora il loro uso non sia limitato al lavoro.

7. Il datore di lavoro informa preliminarmente il lavoratore contro quali rischi l'attrezzatura individuale lo protegge.

8. Il datore di lavoro assicura una formazione e organizza eventualmente un addestramento affinché il lavoratore si abitui a portare l'attrezzatura di protezione individuale.

9. Le attrezzature di protezione individuale possono essere impiegate, salvo in casi specifici ed eccezionali, soltanto per gli usi previsti.

Esse devono essere utilizzate conformemente alle istruzioni fornite.

Dette istruzioni devono essere comprensibili per i lavoratori.

Articolo 5

Valutazione dell'attrezzature di protezione individuale

1. Prima di scegliere un'attrezzatura di protezione individuale, il datore di lavoro deve procedere a un esame dell'attrezzatura che intende usare per valutare in quale misura essa risponda alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

Tale esame comprende:

- a) l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- b) la definizione delle caratteristiche necessarie affinché le attrezzature di protezione individuale rispondano ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali fonti di rischio rappresentate dalle attrezzature di protezione individuale stesse;
- c) la valutazione delle caratteristiche delle attrezzature di protezione individuale disponibili raffrontate con le caratteristiche di cui alla lettera b).

2. La valutazione di cui al paragrafo 1 deve essere rivista in funzione dei mutamenti intervenuti negli elementi che la compongono.

Articolo 6 (*)

Norme per l'utilizzazione

1. Fatti salvi gli articoli 3, 4 e 5, gli Stati membri vigilano affinché siano stabilite norme generali per l'uso delle attrezzature di protezione individuale e/o norme concernenti i casi e le situazioni nei quali il datore di lavoro deve fornire le attrezzature di protezione individuale, tenendo conto delle normative comunitarie relative alla loro libera circolazione.

Tali norme indicano in particolare le circostanze o le situazioni rischiose in cui, ferma restando la priorità dei mezzi di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego di attrezzature di protezione individuale.

Gli allegati I, II e III, che hanno carattere indicativo, contengono indicazioni utili per fissare tali norme.

2. Gli Stati membri, nell'adeguare le norme di cui al paragrafo 1, tengono conto delle modifiche significative che

(*) Vedi la comunicazione della Commissione (GU n. C 328 del 30. 12. 1989, pag. 3).

il progresso tecnico apporta ai rischi, ai mezzi di protezione collettiva e alle attrezzature di protezione individuale.

3. Gli Stati membri procedono alla previa consultazione delle organizzazioni delle parti sociali sulle norme previste dai paragrafi 1 e 2.

Articolo 7

Informazione dei lavoratori

Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, i lavoratori e/o i loro rappresentanti sono informati di tutte le misure da adottare in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in caso di impiego, da parte dei lavoratori, di attrezzature di protezione individuale sul luogo di lavoro.

Articolo 8

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti si svolge conformemente all'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE per tutte le materie disciplinate dalla presente direttiva, compresi i suoi allegati.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 9

Adattamento degli allegati

Gli adattamenti di carattere prettamente tecnico degli allegati I, II e III in funzione:

- dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, concernenti le attrezzature di protezione individuali e/o
- del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature di protezione individuale,

sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che hanno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione quinquennale sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale ed il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro.

4. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e

sociale una relazione sull'attuazione della presente direttiva, tenendo conto dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-P. SOISSON

ALLEGATO I

SCHEMA INDICATIVO PER L'INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI DELL'IMPIEGO DI ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

RISCHI															
FISICI							CHIMICI					BIOLOGICI			
MECCANICI			TERMICI		RADIAZIONI		AEROSOL		LIQUIDI		Bat-terio-pato-gene	Virus-pato-geni	Funghi-produt-tori di micosi	Anti-ge-ni bio-lo-gici non micro-bici	
Urn, colpi, impatti, cadute dall'alto	Punture, tagli, abrasioni	Vibra-zioni	Scivolamenti, cadute a livello	Calore, fiamme	Freddo	Non ioniz-zanti	Ioniz-zanti	RUMORE	Polveri, fibre	Fumi	Nebbie	Immer-sioni	Gerti, schizzi	GAS, VA-PORI	
PARTE DEL CORPO															
TESTA			Cranio												
			Udito												
			Occhi												
			Vie respiratorie												
			Volto												
			Testa												
MEMBRO SUPERIORE			Mano												
			Braccio (parti)												
MEMBRO INFERIORE			Piede												
			Gamba (parti)												
			Pelle												
VARIE			Tronco/addome												
			Apparato gastro-intestinale												
			Corpo intero												

ALLEGATO II

ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA

- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie)
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera)
- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO

- Palline e tappi per le orecchie
- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare)
- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria
- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza
- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO

- Occhiali a stanghette
- Occhiali a maschera
- Occhiali di protezione contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili
- Schermi facciali
- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive
- Apparecchi isolanti a presa d'aria
- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile
- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori
- Scafondri per sommozzatori

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA

- Guanti
 - contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)
 - contro le aggressioni chimiche
 - per elettricisti e antitermici
- Guanti a sacco
- Ditali
- Manicotti
- Fasce di protezione dei polsi
- Guanti a mezze dita
- Manopole

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE

- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza
- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido

- Scarpe con protezione supplementare della punta del piede.
- Scarpe e soprascarpe con suola anticalore
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezioni isolanti
- Stivali di protezione contro le catene delle trincee meccaniche
- Zoccoli
- Ginocchiere
- Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede
- Ghettoni
- Soles amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione)
- Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdruciolevole

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA PELLE

- Creme protettive/pomate

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL TRONCO E DELL'ADDOME

- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.)
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche
- Giubbotti termici
- Giubbotti di salvataggio
- Grembiuli di protezione contro i raggi X
- Cintura di sicurezza del tronco

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'INTERO CORPO

- **Attrezzature di protezione contro le cadute**
 - Attrezzature cosiddette «anticaduta» (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento)
 - Attrezzature con freno «ad assorbimento di energia cinetica» (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento)
 - Dispositivi di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza)
- **Indumenti di protezione**
 - Indumenti di lavoro cosiddetti «di sicurezza» (due pezzi e tute)
 - Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.)
 - Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche
 - Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso ed i raggi infrarossi
 - Indumenti di protezione contro il calore
 - Indumenti di protezione contro il freddo
 - Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva
 - Indumenti antipolvere
 - Indumenti antigas
 - Indumenti ed accessori (bracciali, guanti, ecc.) fluorescenti di segnalazione, catarifrangenti
 - Coperture di protezione

ALLEGATO III

ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ
PER I QUALI PUÒ RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO)

Elmetti di protezione

- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione
- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera
- Lavori in terra e in roccia
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile
- Uso di estrattori di bulloni
- Brillatura mine
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte
- Costruzioni navali
- Smistamento ferroviario
- Macelli

2. PROTEZIONE DEL PIEDE

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile

- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali
- Lavori su impalcature
- Demolizione di rustici
- Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito
- Lavori su tetti

Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile

- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e impianti elettrici
- Costruzione di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche
- Lavori di trasformazione e di manutenzione
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura
- Lavori in cave di pietra, miniere a cielo aperto e rimozione in discarica
- Lavorazione e finitura di pietre
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura
- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica
- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della ceramica

- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da costruzione
- Movimentazione e stoccaggio
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve
- Costruzioni navali
- Smistamento ferroviario

Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile

- Lavori su tetti

Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante

- Attività su e con masse molto fredde o ardenti

Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido

- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse

3. PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO

Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione

- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura
- Lavorazione e finitura di pietre
- Uso di estrattori di bulloni
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono trucioli corti
- Fucinatura a stampo
- Rimozione e frantumazione di schegge
- Operazioni di sabbiatura
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi
- Impiego di pompe a getto liquido
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse
- Lavori che comportano esposizione al calore radiante
- Impiego di laser

4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Autorespiratori

- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno
- Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno
- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno
- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione
- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria
- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante

5. PROTEZIONE DELL'UDITO

Otoprotettori

- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli
- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici

- Attività del personale a terra negli aeroporti
- Battitura di pali e costipazione del terreno
- Lavori nel legname e nei tessuti

6. PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI

Indumenti protettivi

- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi
- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione al calore
- Lavorazione di vetri piani
- Lavori di sabbiatura
- Lavori in impianti frigoriferi

Indumenti protettivi difficilmente infiammabili

- Lavori di saldatura in ambienti ristretti

Grembiuli impermeabili

- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli
- Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo

Grembiuli di cuoio

- Saldatura
- Fucinatura
- Fonditura

Bracciali

- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli

Guanti

- Saldatura
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini

Guanti a maglia metallica

- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli
- Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine

7. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE

- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo

8. INDUMENTI FOSFORESCENTI

- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori

9. ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTICADUTA (IMBRACATURE DI SICUREZZA)

- Lavori su impalcature
- Montaggio di elementi prefabbricati
- Lavori su piloni

10. ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA

- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru
- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione
- Lavori in pozzi e in fogne

11. PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE

- Manipolazione di emulsioni
 - Concia di pellami
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1989

che stabilisce un programma d'azione volto a promuovere l'innovazione nel settore della formazione professionale in conseguenza del mutamento tecnologico nella Comunità europea (Eurotecnet)

(89/657/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 128,

vista la decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale⁽¹⁾, in particolare il secondo, quinto, sesto, settimo, nono e decimo principio,

vista la proposta della Commissione⁽²⁾, presentata previa consultazione del comitato consultivo per la formazione professionale,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che nelle riunioni di Londra del 5 e 6 dicembre 1986 e di Madrid del 26 e 27 giugno 1989, il Consiglio europeo ha sottolineato l'importanza delle azioni comunitarie aventi l'obiettivo di migliorare la formazione e il carattere fondamentale della promozione delle risorse umane attraverso la formazione per lo sviluppo economico e sociale;

considerando che nella risoluzione del 22 dicembre 1986 relativa ad un programma d'azione per la crescita dell'occupazione⁽⁵⁾, il Consiglio ha considerato come requisito essenziale per la crescita dell'occupazione il miglioramento della formazione professionale, l'aumento del livello delle qualifiche e lo sviluppo della cooperazione tra le parti sociali;

considerando che nella risoluzione del 5 giugno 1989 concernente la formazione professionale continua⁽⁶⁾, il Consiglio ha sottolineato il ruolo essenziale della formazione professionale continua per la valorizzazione delle risorse umane nella prospettiva del completamento del mercato interno;

considerando che un parere comune adottato nell'ambito del dialogo sociale il 6 marzo 1987 ha posto l'accento sulla necessità di una buona formazione dei lavoratori e dei dirigenti nel campo delle nuove tecnologie;

considerando che con la decisione 87/569/CEE⁽⁷⁾ il Consiglio ha adottato un programma d'azione per la formazione professionale dei giovani e la loro preparazione alla vita adulta e professionale nella quale ha sottolineato la necessità di sviluppare la capacità di adattamento dei sistemi di formazione professionale ad una rapida evoluzione tecnologica, economica e sociale;

considerando che con la decisione 89/27/CEE (programma Comett)⁽⁸⁾ il Consiglio ha ribadito il proprio attaccamento al concetto della cooperazione fra università e imprese in materia di formazione professionale nel campo delle tecnologie avanzate;

considerando che la cooperazione tecnologica e industriale nel settore della ricerca e dello sviluppo ha formato oggetto delle decisioni del Consiglio 88/279/CEE (Esprit)⁽⁹⁾, 85/196/CEE (Brite/Euram)⁽¹⁰⁾, 88/419/CEE (Science)⁽¹¹⁾, 88/417/CEE (Delta)⁽¹²⁾ e 89/286/CEE (Sprint)⁽¹³⁾;

considerando che conviene che si adottino misure complementari agli strumenti adottati dal Consiglio, per promuovere le capacità di adeguamento dei sistemi di formazione professionale al mutamento tecnologico e per contribuire alla realizzazione del principio della coesione economica e sociale;

considerando che il programma di lavoro della Commissione per il periodo 1985-1988, che era stato oggetto di una comunicazione della Commissione al Consiglio in data 18 aprile 1985, presentata a seguito della risoluzione del Consiglio, del 2 giugno 1983, concernente le misure relative alla formazione professionale alle nuove tecnologie dell'informazione⁽¹⁴⁾, ha evidenziato l'importanza di sviluppare la cooperazione tra gli Stati membri per mettere a profitto le opportunità offerte dalle nuove tecnologie nei sistemi di formazione professionale;

considerando che il beneficio dell'avanzamento tecnologico per le imprese dipende dall'adattabilità delle qualifiche e dallo spirito di iniziativa dei lavoratori; che occorre intensificare le iniziative comunitarie volte a rendere ottimali, nel quadro del presente programma, le risorse umane e gli

(7) GU n. L 346 del 16. 12. 1987, pag. 31.

(8) GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 28.

(9) GU n. L 118 del 6. 5. 1988, pag. 32.

(10) GU n. L 83 del 25. 3. 1985, pag. 8.

(11) GU n. L 206 del 30. 7. 1988, pag. 34.

(12) GU n. L 206 del 30. 7. 1988, pag. 20.

(13) GU n. L 112 del 25. 4. 1989, pag. 12.

(14) GU n. C 166 del 25. 6. 1983, pag. 1.

(1) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63.

(2) GU n. C 242 del 22. 9. 1989, pag. 7.

(3) GU n. C 323 del 27. 12. 1989.

(4) GU n. C 329 del 30. 12. 1989.

(5) GU n. C 340 del 31. 12. 1986, pag. 2.

(6) GU n. C 148 del 15. 6. 1989, pag. 1.

investimenti nella formazione professionale; che la formazione professionale ha un ruolo importante, nella strategia della realizzazione del mercato interno;

considerando che, facendo seguito alla risoluzione del Consiglio, del 3 novembre 1986, concernente il programma d'azione per le piccole e medie imprese ⁽¹⁾, conviene far partecipare queste imprese all'attuazione del presente programma e alla diffusione dei risultati ottenuti;

considerando le ripetute richieste di essere pienamente associate all'attuazione di tali programmi, formulate dalle parti sociali a livello comunitario,

DECIDE:

Articolo 1

Elaborazione del programma Eurotecnet

1. Con la presente decisione è adottato il programma d'azione della Comunità europea volto a promuovere l'innovazione nel settore della formazione professionale in conseguenza del mutamento tecnologico.

2. Il programma, in appreso denominato «programma Eurotecnet», è previsto per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Articolo 2

Obiettivo

Il programma Eurotecnet si propone di promuovere l'innovazione nel settore della formazione professionale di base e della formazione professionale continua, per tener conto dei mutamenti tecnologici in atto e futuri e del loro impatto sull'occupazione, sul lavoro e sulle qualifiche e competenze necessarie.

Articolo 3

Contenuto

Il programma Eurotecnet comprende:

- una rete di progetti innovativi nazionali o transnazionali che prende in considerazione un quadro comune di linee direttrici, precisato all'articolo 4, e prevede lo sviluppo e il miglioramento delle politiche e dei sistemi di formazione professionale nel settore delle nuove tecnologie negli Stati membri;
- una serie di misure comunitarie, precisate negli articoli 5 e 6 e nell'allegato, che sono volte a sostenere e completare le disposizioni adottate dagli e negli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. C 287 del 14. 11. 1986, pag. 1.

Articolo 4

Quadro comune di linee direttrici

1. Il quadro comune di linee direttrici di cui all'articolo 3, lettera a) prende in considerazione i seguenti obiettivi:

- ampliare la cooperazione degli organi pubblici e privati a tutti i livelli;
- analizzare l'impatto del mutamento tecnologico sulle qualifiche e competenze dei gruppi di persone interessate quali il personale dirigente, i lavoratori subordinati e i disoccupati; deve essere rivolta particolare attenzione alla situazione delle piccole e medie imprese per quanto attiene sia ai dirigenti sia ai lavoratori subordinati;
- attuare progetti pilota nazionali o transnazionali che consentano di innovare l'offerta in materia di formazione professionale;
- facilitare l'ingresso nella vita attiva dei giovani e dei disoccupati, in particolare di coloro che sono in possesso di qualifiche insufficienti o inadeguate, mediante azioni che assicurino loro sia una formazione nel settore delle nuove tecnologie sia una perfetta conoscenza dell'avanzamento tecnologico;
- promuovere la parità di opportunità tra uomini e donne, in particolare l'accesso delle donne a cicli di formazione a forte contenuto tecnologico, nonché la riconversione e il reinserimento professionale delle donne sulla cui attività professionale incide il mutamento tecnologico;
- sviluppare la formazione e l'aggiornamento dei formatori nei settori di competenza tecnica, pedagogica e sociale;
- diffondere le informazioni pertinenti.

2. Le parti sociali sono pienamente associate, conformemente alle prassi nazionali, all'attuazione del quadro comune di linee direttrici di cui all'articolo 3, lettera a).

Articolo 5

Misure comunitarie

Le misure comunitarie di cui all'articolo 3, lettera b) si prefiggono di:

- attuare, su scala comunitaria, una rete di progetti innovativi nei settori della formazione professionale di base e della formazione professionale continua;
- rafforzare la cooperazione, lo scambio e il trasferimento di metodologie nonché lo sviluppo di progetti transnazionali;
- promuovere misure volte ad assicurare la formazione professionale di base e la formazione professionale continua dei formatori;
- avviare lavori di ricerca e di analisi sui bisogni creati dal mutamento tecnologico in materia di qualificazione;

- e) sviluppare l'utilizzazione di metodi di apprendimento aperti ed elastici, volti tra l'altro a promuovere l'autoformazione;
- f) diffondere le informazioni pertinenti nella Comunità.

Articolo 6

Misure di accompagnamento

1. Per sostenere e completare le azioni degli Stati membri volte a migliorare la qualità e il livello della formazione professionale e delle qualifiche e competenze necessarie di fronte al mutamento tecnologico, la Commissione attua varie misure, quali quelle specificate nell'allegato, tenendo conto della diversità dei bisogni e delle situazioni esistenti negli Stati membri, con particolare riguardo al grado di sviluppo tecnologico di ciascuno di essi e ai sistemi di formazione professionale offerti.
2. Le parti sociali sono pienamente associate, nelle forme appropriate, all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Finanziamento

1. L'importo globale stimato necessario per finanziare nel corso dei primi tre anni del periodo quinquennale di cui all'articolo 1, paragrafo 2 il programma Eurotecnet ammonta a 7,5 milioni di ecu.
2. Gli stanziamenti annui necessari saranno autorizzati nel quadro della procedura annuale di bilancio conformemente alle prospettive finanziarie decise di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione ed in funzione dell'evoluzione delle stesse.

Articolo 8

Coerenza e complementarietà

1. La Commissione garantisce la coerenza e la complementarietà delle azioni comunitarie da attuare nel quadro del programma Eurotecnet e gli altri programmi comunitari relativi alla formazione professionale e/o allo sviluppo tecnologico.
2. Per l'attuazione del programma Eurotecnet la Commissione si assicura del contributo del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (1).

(1) GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 1.

Articolo 9

Informazione del comitato consultivo per la formazione professionale

La Commissione informa regolarmente il comitato consultivo per la formazione professionale sull'evoluzione del programma Eurotecnet.

Articolo 10

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti designati dagli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Tre rappresentanti delle parti sociali, nominati dalla Commissione sulla base di proposte delle organizzazioni che rappresentano le parti sociali a livello comunitario, partecipano ai lavori del comitato come osservatori.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure relative:

- a) agli orientamenti generali del programma Eurotecnet;
- b) alle questioni concernenti l'equilibrio generale del programma Eurotecnet, compresa la ripartizione tra le varie azioni.

3. Il comitato esprime il suo parere su questo progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in causa, eventualmente procedendo a votazione.

4. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

5. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 11

Valutazione

1. I risultati dei progetti nazionali o transnazionali intrapresi dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 4 e delle misure adottate dalla Commissione in applicazione degli articoli 5 e 6 e dell'allegato formano oggetto di una valuta-

zione esterna ed oggettiva secondo criteri stabiliti di concerto tra Commissione e Stati membri:

- a) per la prima volta, durante il primo semestre del 1992;
- b) per la seconda volta, durante il primo semestre del 1994.

2. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, provvede al coordinamento delle valutazioni di cui al paragrafo 1 e riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale in merito ai risultati di tali valutazioni, ponendo in evidenza le modalità di finanziamento del programma Eurotecnet:

- a) nel caso indicato al paragrafo 1, lettera a), al più tardi il 30 giugno 1992;
- b) nel caso indicato al paragrafo 1, lettera b), al più tardi il 30 giugno 1994.

Articolo 12

Relazione finale

1. Entro il 30 giugno 1995 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione finale sui risultati del programma Eurotecnet.

2. Entro il 31 dicembre 1994 gli Stati membri trasmettono alla Commissione gli elementi di informazione pertinenti allo scopo di consentirle di elaborare la relazione finale di cui al paragrafo 1.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DUMAS

ALLEGATO

Misure di accompagnamento

(articolo 6)

I

1. Favorire la diffusione di formule innovatrici per adeguare la formazione professionale di base e la formazione professionale continua al mutamento tecnologico:
 - a) Il programma Eurotecnet riunisce in una rete comunitaria progetti pilota innovatori concepiti negli Stati membri nell'intento di migliorare, sul piano della definizione e della diffusione, i programmi di formazione professionale di base o di formazione professionale continua per far fronte al mutamento tecnologico.
La rete ha inoltre la funzione di sostenere, ai vari livelli, tutte le forme di cooperazione possibili tra le parti interessate allo scopo di trovare soluzioni a problemi di interesse comune.
I progetti che possono essere integrati nella rete sono selezionati in base alle linee direttrici di cui all'articolo 4.
Sono particolarmente incoraggiate la cooperazione tra settore pubblico e settore privato nella misura in cui si attuano nuove formule di formazione professionale, nonché la collaborazione transnazionale volta a realizzare progetti pilota.
Gli Stati membri mantengono la responsabilità del lancio dei progetti pilota.
Le misure di sostegno comunitario hanno lo scopo di migliorare il collegamento a livello comunitario tra i vari progetti per sostenere e completare le disposizioni adottate dagli e negli Stati membri, in particolare mediante attività di animazione, di coordinamento e di diffusione delle conoscenze.
Le misure di sostegno comunitario riguardano l'insieme della rete e sono finanziate dalla Comunità.
 - b) Tenuto conto del mutamento tecnologico e dell'incidenza di quest'ultimo sulle competenze e qualifiche professionali, sono elaborati programmi pilota concernenti la formazione professionale dei formatori.
Per favorire il trasferimento del contenuto del programma Eurotecnet sono messi in atto strumenti di scambio adeguati.
 - c) È incentivata la creazione di consorzi europei di formazione professionale tecnologica con la partecipazione di piccole e medie imprese, di imprese di maggiori dimensioni, di centri di formazione professionale e, secondo le prassi nazionali, delle parti sociali, con il compito di sviluppare e rinnovare la formazione professionale tecnologica al servizio delle imprese e di quanti cercano lavoro.
 - d) È istituito un centro comunitario di scambi e di documentazione ai fini dell'utilizzazione e dello scambio di materiali didattici per la formazione professionale di base o la formazione professionale continua in stretto collegamento con la rete di progetti pilota, in modo da tener conto del mutamento tecnologico.
Gli Stati membri che lo desiderano possono chiedere consiglio a questo centro.
 - e) Il Cedefop organizza, su richiesta della Commissione, visite di studio transnazionali per i partecipanti a progetti pilota o ad altre parti del programma.
Esso elabora un programma di visite di studio destinato agli specialisti della formazione professionale.
 - f) La Comunità appoggia le misure adottate dagli Stati membri, in applicazione dell'articolo 4, mediante azioni appropriate quali la diffusione dei risultati o il sostegno agli scambi o trasferimenti transnazionali.
2. Svolgere lavori di ricerca e di analisi per adeguare le offerte di formazione professionale di base o di formazione professionale continua alle incidenze del mutamento tecnologico:
 - a) Parallelamente ai progetti pilota sono intrapresi lavori di ricerca e di analisi allo scopo di conferire al programma un valore scientifico.
 - b) In tale contesto sono trattati in via prioritaria i seguenti temi:
 - concezione di nuove formule e modelli pedagogici che possano essere integrati a sistemi di formazione professionale di base o di formazione professionale continua adeguati al mutamento tecnologico e rispondenti alle necessarie esigenze di competenze e di qualifica, in particolare grazie a modalità di apprendimento basate su tecniche multimediali;

- miglioramento delle metodologie e dell'accesso alla formazione professionale di base o alla formazione professionale continua nel settore delle nuove tecnologie per gli appartenenti alle categorie svantaggiate o emarginate;
 - concezione delle formule e analisi dei risultati dei programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico, soprattutto di quelli comunitari, per valutare le esigenze di qualifiche e competenze e consentire di adottare le misure necessarie nei settori della formazione professionale di base o della formazione professionale continua.
3. Organizzazione di varie campagne e azioni d'informazione:
- a) conferenze a livello comunitario o negli Stati membri su questioni chiave per lo studio dei legami esistenti tra formazione professionale e tecnologia;
 - b) seminari a livello europeo, convegni specializzati, sessioni di interscambio tra progetti e tavole rotonde;
 - c) cooperazione comunitaria tra i vari Stati membri e tra i vari settori che offrono informazioni sui tipi di qualifiche e le qualifiche offerte;
 - d) preparazione di pubblicazioni nelle lingue comunitarie per informare sul programma Eurotecnet e sulle attività previste.

II

I lavori intrapresi nell'ambito del programma Eurotecnet beneficiano dell'assistenza tecnica necessaria sul piano comunitario per assicurarne il buono svolgimento, in particolare per quanto concerne il sostegno e la valutazione continua del programma nonché la diffusione e il trasferimento dei risultati ottenuti.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1989

concernente l'ulteriore sviluppo del sistema Handynet nell'ambito del programma Helios

(89/658/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 128 e 235,

vista la decisione 88/231/CEE del Consiglio, del 18 aprile 1988, che stabilisce il secondo programma di azione comunitaria a favore dei minorati (Helios) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2 e l'allegato, punto 2, lettera d),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che a norma dell'allegato, punto 2, lettera d) della decisione 88/231/CEE, il Consiglio riesamina il sistema Handynet sulla base di una relazione della Commissione e delibera, su proposta della Commissione, sulle condizioni di continuazione del sistema dopo il 31 dicembre 1989;

considerando la relazione della Commissione;

considerando che le consultazioni intercorse tra la Commissione ed i membri del comitato consultivo Helios e del gruppo di collegamento Helios, istituiti dagli articoli 6 e 7 di detta decisione, nonché la collaborazione con i rappresentanti degli utenti e dei fornitori di informazioni e con esperti internazionali hanno consentito di definire, sulla base degli studi e dell'esperienza delle banche di dati esistenti in taluni Stati membri, la concezione generale del sistema Handynet;

considerando che, durante una prima fase di coordinamento e di ulteriore sviluppo del sistema Handynet (maggio 1988-fine 1989), la Commissione, conformemente al programma Helios, ha completato ed aggiornato in via priori-

taria il primo modulo del sistema Handynet, denominato «Handyaids»;

considerando che il primo modulo del sistema Handynet potrebbe avere implicazioni sul piano sociale, contribuendo a migliorare le condizioni per l'integrazione dei minorati, in quanto i sussidi tecnici rappresentano un fattore indispensabile per la formazione e la riabilitazione professionali, l'occupazione, l'istruzione, la vita autonoma e soprattutto la mobilità e il ritorno al domicilio di queste persone;

considerando che, sul piano economico, l'informazione svolge un ruolo importante ai fini dello sviluppo e della coerenza all'economia europea nel suo insieme; che il primo modulo del sistema Handynet può favorire la trasparenza in un particolare settore del mercato europeo e comporterà probabilmente effetti positivi per i minorati, in termini di qualità e prezzi dei prodotti, stimolando il consumo, la produzione e la concorrenza e consentendo così economie di scala sia nella produzione che nella distribuzione; che gli effetti indotti dalla trasparenza del mercato comunitario dovrebbero recare beneficio anche agli amministratori delle politiche sociali, i quali a livello nazionale, regionale o locale assumono un'ampia quota del finanziamento dei sussidi tecnici;

considerando che, a fini di maggiore efficacia, è opportuno definire i settori prioritari del sistema Handynet da attuare nel periodo 1990/1991; che è pertanto necessario completare il modulo Handyaids e renderlo operativo nel corso del primo semestre del 1990;

considerando che l'importo necessario per l'esecuzione delle attività prioritarie previste nel quadro del sistema Handynet, nel periodo 1990/1991, è incluso nell'importo stimato necessario per l'insieme delle attività del programma Helios,

DECIDE:

Articolo 1

Il sistema d'informazione computerizzato della Comunità europea sui problemi dei minorati, denominato Handynet, è mantenuto, in consultazione con gli Stati membri, nel quadro del programma Helios, in particolare dell'articolo 6 della decisione 88/231/CEE, per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991.

(1) GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 38.

(2) GU n. C 323 del 27. 12. 1989.

(3) Parere reso il 16 novembre 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Articolo 2

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1989.

È assegnata la priorità, nei limiti dell'importo stimato necessario per il programma Helios, al completamento ed all'immissione in fase operativa del modulo Handy aids relativo ai sussidi tecnici destinati ai minorati motori, della vista, dell'udito, della parola o mentali.

Per il Consiglio
Il Presidente
R. DUMAS
